

VINCENZO MAIELLO

## IL LINGUAGGIO PER GLI OBBEDIENTI

1. Concepito nell'aura della pandemia, “quando già si intravedeva l'oscuro fiume di decreti pubblici e consigli “scientifici”, che avrebbe inondato i mesi successivi”, *Viaggio tra gli obbedienti* di Natalino Irti esplora l'universo della *normatività osservante*.

Se il motore dell'indagine è la ricerca di “qualche tipo o forma costante” del fenomeno, il suo sviluppo risiede nella loro catalogazione entro un repertorio di *esperienze esemplari* – differenziate sul registro delle motivazioni interiori di chi, chiamato a prestare obbedienza a comandi normativi a lui diretti, “scioglie l'alternativa della decisione”.

Quale che ne sia la tipologia, l'obbedienza resta gesto ontologicamente unitario, che matura *in interiore homine* e che proprio alla coscienza individuale assegna l'ufficio di “giudice di ultima istanza”.

Nelle sfaccettature poliedriche di una realtà complessa, ove affiorano e prendono forma: l'obbedienza *per paura* (il paradigma del *Leviatano*), l'obbedienza *per scambio* (l'esperienza originaria del *Robisonrecht*), l'obbedienza *per legittimismo* (la fede nella legittimità delle norme), l'obbedienza *per cittadinanza* (il vincolo comunitario di ascendenza rousseauiana che lega governanti e governati), l'obbedienza *per identificazione* (che spinge Eichmann ad affermare che “essere ligi alla legge (...) significa (...) agire come se si fosse il legislatore che ha stilato la legge a cui si obbedisce”), l'obbedienza *per giuramento* (la promessa garantita da voto religioso), l'obbedienza *per coerenza* (per la quale Socrate accetta le leggi ingiuste della *polis* ateniese, avendo a suo tempo scelto di non allontanarsene), l'atto di obbedienza mai degrada a *mero fatto*, ma, anzi, conserva integre sembianze ed essenza di un'*esperienza autenticamente normativa*, risolvendosi in scelta che ricuce la distanza tra *norma* e *volontà* (ad eccezione del sottotipo eichmanniano).

2. Inquadrata in una semantica fenomenologica, l'obbedienza comunica da subito un'irriducibile estraneità agli interessi di conoscenza del penalista.

Come ha rammentato Fausto Giunta, nell'introdurre il nostro angolo di discussione, il diritto penale – unico ramo dell'ordinamento di cui è predicabile la radicazione su *norme esclusivamente negative* (F. Palazzo) – conferisce *rilevanza*

*giuridica* alle sole condotte umane *inosseveranti*, qualificate dalla corrispondenza a *tipi legali*, determinati e tassativi, sanzionati con la *pena*.

L'assenza di *norme positive*, correlata al mancato riconoscimento di ogni spazio all'autonomia dei soggetti sociali, traghetta le azioni umane *conformi a norme precettive* nei territori dell'irrelevanza giuridica.

Sennonché, l'affrancamento del diritto penale moderno dall'ideologia retributiva e il suo passaggio nel dominio delle concezioni relative permeate dall'*idea dello scopo* hanno finito per incidere sul complessivo significato dell'*osservanza*.

Invero, l'attribuzione al diritto penale di compiti preventivi, in particolare della funzione strumentale di scongiurare condotte socialmente indesiderate, se, da un canto, non ha mutato il carattere di irrilevanza giuridica delle azioni umane *osservanti* – meglio si direbbe, con la teoria del reato, *atipiche* e, perciò, non punibili; dall'altro, ne ha ridefinito lo statuto di senso politico-criminale, proiettandole nel discorso relativo alla giustificazione dell'istituzione punitiva.

Una volta acquisito al campo dei fini del diritto penale, il tema dell'obbedienza/osservanza conduce dritto al cuore di questioni fondamentali della materia; come certificano con icasticità le riflessioni del Maestro sui fattori di esigibilità del comando normativo, senza i quali il relativo adempimento assume i caratteri del *mero fatto*, ascrivibile a “opaco conformismo” o a “estrinseca pratica delle abitudini sociali”.

Sull'argomento, le pagine di Irti decodificano, con acribia elegante e precisione entomologica, la meccanica del gesto obbediente, inserendolo nella dinamica dialogica ed epistemica del *messaggio normativo*.

*Kern* tematico è la funzione di orientamento pragmatico assolta dalla fonte parlante rispetto alla condotta dell'ascoltatore (corrispondente al significato reichenbachiano di *destinatario dell'imperativo*). Relativo presupposto di agibilità è la capacità del *medium* comunicativo – l'*espressione linguistica* – di lasciarsi comprendere, in quanto veicolo di *significato strumentale*.

Emerge, qui, prepotente il ruolo emancipatorio della costruzione linguistica dei significati: *funzione* che pone chi ascolta nella condizione “di capire il messaggio normativo e di decidere se obbedire o non obbedire”. In questa logica, “l'interesse a farsi obbedire implica l'interesse a farsi capire, cioè che autore e destinatario del comando assumano le parole nel medesimo significato”.

Alla soddisfazione dei due interessi può giungersi tramite la soggezione dei parlanti alla *normatività linguistica*: “l'attore obbedisce quando sceglie e combina le parole assumendole nel significato comune, il convenuto obbedisce quando le riceve e accoglie nel medesimo significato, che è, appunto, comune alle due parti”.

Nel discorso di Irti, l'interesse a farsi capire dovrebbe sospingere l'ordinante entro il rigore della legalità linguistica, prescrivendo l'impiego di significati condivisi e quella sobria chiarezza che resta la prima garanzia del reciproco intendersi.

D'altra parte, dietro un programma comunicativo impegnato a raggiungere la comprensione del destinatario, nell'ottica di ottenerne i comportamenti auspicati, si avverte la necessità di un disegno unitario e sistematico, entro il quale le singole norme assumono il ruolo di tessere di un mosaico.

Si tratta di scansioni argomentative che svelano un'immediata e stretta inerenza al *milieu* della legalità penale, nella declinazione rigorosamente legislativa della tradizione di *civil law*, e ne illuminano la sua duplice destinazione teleologica.

La costruzione di un messaggio normativo chiaro e autorevole (nella significazione propria della *Legitimationskraft*), quale ponte tra fonte di produzione e comunità dei destinatari, asseconda le diverse istanze che si radunano sotto l'ombrello del *nullum crimen*.

Da un canto, si rapporta ad esigenze di prevenzione generale negativa e positiva, poiché favorisce la trasmissione di informazioni in grado di promuovere comportamenti *osservanti per paura* o *per riconoscimento* della legittimità del comando, nella specifica sua proiezione di autorevolezza assiologica.

Dall'altro, opera quale dispositivo che permette la libera determinazione del volere, agevolando la *motivabilità secondo leggi* della condotta individuale, presupposto e criterio del giudizio di colpevolezza/responsabilità fondato sulla *rimproverabilità del fatto illecito normativamente esigibile*.

Ma a scaldare il cuore del penalista è, soprattutto, la configurazione contrattualistico/sinallagmatica del *rapporto tra legge e osservanza*, nel volgere di una relazione in cui la conformazione al precetto sconta una diretta dipendenza dalla qualità linguistico/semantica di quest'ultimo, collaudata nell'ottica della determinatezza e precisione/tassatività.

Affiora, così, la struttura interamente bilaterale del congegno comunicativo attraverso cui l'ordinamento coltiva le pretese di obbedienza, a tal fine interpellando la capacità dell'individuo di determinarsi nello spazio di azione definito dall'alternativa *osservanza/inosservanza*.

È indiscutibile come questo paradigma di legalità abbia dovuto fare i conti con il regime di *giustiziabilità necessaria* delle norme penali e, dunque, col ruolo ermeneutico/conformativo svolto dal diritto delle Corti, che ha dato la stura, consolidandolo, ad un *modello trilaterale di legalità* qualificato dall'ingresso, sulla scena delle relazioni tra *legge e singolo*, delle funzioni denotativo/connotative della giurisdizione.

Senonché, anziché precipitare nel baratro della sua dissoluzione e testimoniare soltanto le atmosfere rarefatte e arcadiche di un illuminismo aurorale, quel modello è riapparso prepotentemente nella giurisprudenza costituzionale più recente, risoluta ad affermare che "l'ausilio interpretativo del giudice non è che un *posterius* incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il si-

gnificato corretto nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che *la persona può raffigurarsi leggendolo*" (Corte cost., n. 115/2018, corsivo nostro).

Insomma, l'argomentare iritano sui doveri denotativi del testo, oltre a respirare coi polmoni del rigore garantistico delle origini, si specchia nella realtà del diritto vivente costituzionale.

In piena coerenza col classicismo architettonico del fenomeno normativo, ove il comando integra il *prius* indefettibile dell'obbedienza, quest'ultima dipendendo dalla pre-vigenza degli statuti normativi (riflesso secolarizzato dell'antiorità del *logos* biblico, che appare in veste di Torah novecentosessantaquattro generazioni prima della Creazione, scritto "con fuoco nero su fuoco bianco" R. Calasso) – Irti articola le riflessioni sul tema dell'interpretazione.

Il grande civilista vi si avvicina non già "per ripercorrerne antichi problemi, e rinverdire dispute di scuole, ma per considerarla fattore della mediazione linguistica", necessaria a "capire il testo secondo i criteri di significato vigenti in un dato tempo e luogo".

Costruendo l'obbedienza come esperienza di libertà nel dialogo e attraendo nel medesimo schema la relazione tra *autore e destinatario della norma*, l'insigne Linceo non esita ad individuare nell'*unità della lingua* la condizione che consente di tracciare "la linea di continuità semantica, in cui si trovano astretti tutti i protagonisti della vicenda interpretativa".

Su questo *imprinting*, egli scolpisce una posizione netta: l'interprete che rompe quella linea "viola la legalità linguistica e conferisce alle parole un significato sovversivo".

Qui emerge il punto di più aperto dialogo con la tradizione illuministica sul tema dell'interpretazione penale.

Al centro Irti pone il criterio della *littera legis* – celebrato dalla norma manifesto dell'imperativismo giuspositivistico (l'art. 12, primo comma, delle *Disposizioni sulla legge in generale*), in sé niente affatto incompatibile con le implicazioni penalistiche della separazione dei poteri – ribadendo che, sempre, "le parole designano l'estremo orizzonte dell'interprete", oltre il quale si realizza una "sovversione semantica".

Anche a questo riguardo, riaffiora, cruciale, il carattere comunitario del patrimonio linguistico condiviso dal gruppo sociale riferimento, da cui le parti del rapporto comunicativo (ordinamento e comunità, norma e singolo, legislatore giudice e cittadino) hanno possibilità di ritrovarsi in un medesimo *dizionario*, capace di garantire l'unità semantica del lessico – *id est*, la ricostruibilità degli usi delle parole; condizione stipulativa, questa, nella cui assenza la struttura linguistica dell'enunciato normativo non può operare quale barriera di senso invalicabile e vincolo per la sua traduzione in criteri di decisione.

Nell'immediato, vien fatto di osservare come – anche da questo angolo visuale – il discorso trovi appiglio nella svolta *testualista* che la Corte costituzionale ha impresso al modo di intendere il rapporto tra legalità della legge e spazi di manovra ermeneutica della giurisdizione da ultimo, arricchitasi dell'assai ragguardevole sottolineatura del valore di garanzia suprema proprio del divieto di analogia sfavorevole.

Il riferimento corre alla sentenza n. 98/2021, cui la Consulta affida l'asserto secondo cui, fuori dal recinto linguistico del testo, non possono darsi determinazioni semantiche costitutive di effetti *in malam partem*: “è il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il *linguaggio comune* non consente di ricondurre al *significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore*”.

Sulla medesima lunghezza d'onda si pone, del resto, anche il Tribunale costituzionale tedesco, per il quale, in materia penale, “il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione da parte del giudice” (*BVerfGE*, 73, 206 e gli altri arresti citati nella richiamata pronuncia del nostro giudice delle leggi).

3. *Viaggio tra gli obbedienti* è, fondamentalmente, un *viaggio della comprensione* alla ricerca dell'*intesa*, e del *dialogo possibile*, tra istituzioni normative e individui, tra potere e libertà – in definitiva tra *Diritto* e *Diritti*.

Al centro campeggiano le parole e i loro compiti comunicativi. Dalla correttezza del relativo impiego derivano le sorti della trasmissione normativa e, più in generale, quelle della democrazia e dello spirito profondo delle relazioni umane – come si ricava dall'insegnamento di Socrate, nell'ultimo colloquio con Critone: “Tu sai bene che il parlare scorretto non solo è cosa per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime”.

Analizzando la dimensione linguistica del rapporto tra *norma* e *volontà*, in particolare le condizioni di normatività linguistica che rendono possibile la comprensione del comando e l'eventuale sua osservanza, Natalino Irti pensa e riflette in ideale consonanza con le funzioni garantiste e ordinanti della legalità (penale) della legge, che – come abbiamo ricordato – si sta, in questi anni, vedendosi riaccreditare il ruolo che sembrava ballare sul baratro della sua dissoluzione.

La legalità della legge è figlia della tradizione occidentale, erede del pensiero da cui ha tratto origine – da esso lasciandosi per larga parte conformare – la civiltà del diritto che definisce il patrimonio comune dei valori costituzionali.

Essa non consiste nel monopolio della mera dimensione linguistica dei testi normativi, troppo effimere essendo le pretese del diritto quando alle sue spalle si agitano saperi fragili, ragioni tecniche incerte, compromessi opachi, angustie prospettiche.

Vero è, invece, che la *legalità della legge* è primato della *ragione democratica*, selezionata dalla *razionalità discorsiva* della comunità dei parlanti che danno voce alle energie vitali della comunità.

Né a screditare questa posizione possono valere la scadente qualità formale e il degrado contenutistico della pratica legislativa degli ultimi decenni. È sufficiente obiettare – in accordo alla deontica humana sulla distinzione tra *essere* e *dover essere* – che la legalità, per dirla con Fausto Giunta, è il *linguaggio del diritto penale*, la spina dorsale della sua tradizionale identità.

Contro il fenomeno di perdita progressiva delle radici da parte del diritto contemporaneo e il nichilismo potestativo di decisioni prive di *tempo* e *storia*, si leva – da anni risalenti e nel contesto di registri di varia struttura narrativa – il magistero intellettuale di Irti; ci piace, allora, iscrivere nella parabola di questo impegno anche la difesa della normatività linguistica, intesa quale *a-priori* (in guisa di presupposti e condizioni) della libertà dei comportamenti osservanti.

D'altra parte, anche in questa sua ultima speculazione – riprendendo la celebre e fascinosa riflessione di Elémire Zolla – il Maestro ammonisce a considerare la tradizione come “il fondamento della vita giuridica”, che “mette al riparo tanto dal delirio giuridico, quanto dal delirio antiggiuridico”.